

**Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 (BUR n. 94/2003)**

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE  
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003  
IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, SPORT E TURISMO**

**TITOLO I - Modifiche in materia di diritti umani.**

**CAPO I - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994 n. 15  
"Interventi per il recupero, la conservazione e la  
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta  
nell'Istria e nella Dalmazia".**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".**

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" è così sostituita:  
omissis <sup>(1)</sup>

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia".**

1. Il comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" è così sostituito:  
omissis <sup>(2)</sup>

**Art. 3 - Norma transitoria.**

1. Ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

**TITOLO II - Modifiche in materia di sport**

**CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5  
"Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione  
della voga alla veneta".**

**Art. 4 - Modifica dell'[articolo 2](#) della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.**

omissis <sup>(3)</sup>

**Art. 5 - Modifica dell'[articolo 4](#) della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.**

omissis <sup>(4)</sup>

### **TITOLO III - Modifiche in materia di turismo**

**CAPO I - Modifica della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33  
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".**

**Art. 6 - Modifica dell'[articolo 127](#) della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".**

omissis <sup>(5)</sup>

### **TITOLO IV - Disposizioni finali**

#### **CAPO I - Urgenza**

**Art. 7 – Dichiarazione d’urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 7 aprile 1994, n. 15.
- 2() Vedi modifiche apportate all'art. 7 legge regionale 7 aprile 1994, n. 15.
- 3() Articolo abrogato da lettera q), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.
- 4() Articolo abrogato da lettera q), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.
- 5() Articolo abrogato da lett. c), comma 1, art. 31 legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che ha ridisciplinato la materia.